



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Simona Boiardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 5-1/2026 proposto ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii, in data 7 gennaio 2025 l'Azienda Agricola Masini di Masini Gianluca con sede in Via Fornolo, 14 Comune di Ventasso C.F. P.Iva MSNGLC77C15C219K/02716200353 ha chiesto che sia omologata la proposta di concordato minore rivolta ai propri creditori;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art.78 CCII del 13-1-2026 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata, altresì, la relazione dell'OCC, depositata in data 12 febbraio 2026, da cui risulta che, come ordinato dal Tribunale, in data 13 gennaio 2026, è stata effettuata mezzo pec la comunicazione della proposta di concordato unitamente al decreto e alla relazione del gestore a tutti i creditori;

rilevato che, come ordinato dal Tribunale, in data 10/02/2026, è stata effettuata la trascrizione del decreto presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai soli beni immobili essendo inopportuna la ulteriore trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico del solo e unico bene mobile registrato in quanto prossimo alla demolizione e privo quindi di qualsiasi valore;

ritenuta la propria competenza in relazione alla sede dell'azienda agricola e residenza dell'imprenditore individuale Masini Gianluca sita in via Fornolo, 14 Comune del Ventasso;

rilevato che l'istante ha prodotto la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 ccii;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dall'art. 74 ccii;

ritenuto, in particolare, che sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, la condizione di sovraindebitamento del debitore origina dal risultato economico negativo del 2023 aggravato (anche a seguito della guerra in Ucraina) dal significativo e contestuale aumento dei prezzi delle materie prime (dalla soia ai mangimi, dalla energia elettrica fino al gasolio, con incrementi di diverse decine di punti percentuali): in detto contesto si incrementava in misura



inferiore, a quanto auspicato, il prezzo di cessione del latte, con inevitabile erosione del risultato economico e dei margini della società ;

ritenuta inoltre l'ammissibilità della domanda ex art. 74, comma 2, ccii, poiché: (i) il ricorrente è debitore non consumatore; (ii) il ricorrente «non [è] assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2, comma 1, lett. c, ccii) in quanto imprenditore agricolo esercente l'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione dello stesso; (iii) il piano prevede un apporto di finanza esterna tale da aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

che l'attuale apporto di finanza esterna (euro 87.000,00) consente di ritenere che il grado di soddisfazione dei creditori sia aumentato, nel suo complesso, in misura senz'altro apprezzabile rispetto a quanto potrebbe essere loro riconosciuto in caso di apertura della liquidazione controllata: lo scenario liquidatorio prospetterebbe un minor realizzo di almeno euro 150.000,00;

che la relazione particolareggiata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 76 comma 2 ccii, indica tra l'altro le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

osservato che l'art. 74, comma 3, ccii, prevede che la proposta di concordato minore possa avere contenuto libero, dovendo però essere indicati in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi;

che la proposta del debitore ex art. 74 , comma III° CCII, prevede un Piano consistente nel trasferimento a favore di un Assuntore, dell'intera massa attiva immobiliare e mobiliare dell'azienda a fronte della erogazione rateizzata di una somma pari ad € 730.000,00 corrispondente al valore dei beni e diritti elencati ed esistenti , inoltre un soggetto Terzo, parzialmente legato all ' Assuntore della presente proposta (Bilat srl) renderebbe disponibile la somma liquida di ulteriori € 87.000,00, (cosiddette risorse esterne), da non restituire; in tal modo verrebbe integrata anche la previsione contenuta nell'art. 74 comma II° CCII, trattandosi di un apporto di "...risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda." (nel caso di specie di circa l' 11 ,25%). Inoltre, verranno acquisite alla massa attiva concordataria le somme rinvenienti dall'incasso dei crediti esistenti ed i canoni di locazione, pari ad € 5.900,00 mensili che matureranno nel corso del Piano “;

che l'occ evidenzia che: *“il Piano così come formulato, consentirà di realizzare una massa attiva pari a complessivi euro 858.572,87 in un tempo di 48 mesi, relativamente alle prospettive di pagamento dei creditori le risorse oggi disponibili di circa 40 mila rimarranno a copertura delle spese di prededuzione. Le prospettive di pagamento sono le seguenti: 1) pagare quanto spettante al creditore ipotecario entro un mese dall'omologa, in quanto l'Assuntore espressamente esprime la volontà dare priorità nel piano di pagamento prospettato al dovuto allo stesso; 2) pagare un acconto del 65% al creditore munito di pegno entro il settimo mese dall'omologa; 3) pagare il residuo 35% al creditore munito di pegno entro il tredicesimo mese*



dall'omologa oltre al dipendente (salvo valutare, con riferimento allo stesso, il cui rapporto non rientra nel contratto di affittanza d'azienda in quanto risolto anteriormente, l'utilizzo delle somme provenienti dalla locazione sino all'atto di cessione dell'azienda per poterlo soddisfare anticipatamente) in quanto l'Assuntore espressamente esprime la volontà dare priorità nel piano di pagamento al pagamento al dovuto al creditore munito di pegno dopo aver soddisfatto l'ipotecario soddisfatto l'ipotecario (quanto di cui sia al presente punto che al precedente si ritiene ragionevole in considerazione della circostanza oggettiva che, pur essendo le QLPR la massa maggiormente significativa riconosciuta dall'Assuntore è altrettanto vero che senza i capi bovini e senza gli immobili sui quali insistono le preliezioni non è possibile produrre il latte). Sempre entro tredicesimo mese verrà interamente soddisfatto il dipendente oltre ad a riconoscere un acconto del 25% ai professionisti; 4) pagare il residuo 75% ai professionisti entro il diciannovesimo mese oltre a riconoscere un acconto alle società cooperative del 15% entro diciannove mesi dall'omologa; 5) pagare un ulteriore 45% alle società cooperative entro il venticinquesimo mese dall'omologa; 6) pagare il 40% residuo alle società cooperative oltre a riconoscere un acconto del 28% agli istituti di previdenza e all'erario entro il trentunesimo mese dall'omologa; 7) pagare il residuo 72% agli istituti di previdenza oltre a quanto dovuto agli enti locali in privilegio entro i trentasettesimo mese dall'omologa oltre a riconoscere un acconto ai creditori chirografari di euro 87.000 provenienti dal terzo BILAT in quanto lo stesso espressamente esprime tale volontà di destinazione della finanza esterna apportata; 8) pagare il residuo riconosciuto ai creditori chirografari entro il quarantanovesimo mese dall'omologa".

che la proposta prevede la suddivisione dei creditori in 6 classi effettive, omogenee dal punto di vista giuridico ovvero degli interessi economici: 1. Fornitori ed altri creditori chirografari ; 2. Ipotecari Degradati ; 3. Pignoratizi degradati e garantiti di terzi; 4. Enti Chirografari ; 5. Istituti Finanziari e di Credito ; 6. Finanziatori terzi chirografari: con percentuale di soddisfazione garantita del 17,61%;

vista l'attestazione di cui all'art. 75, comma 2, CCII;

circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito: al riguardo l'occ nella propria relazione ha ritenuto che la proposta possa ritenersi attendibile ed attuabile nei tempi prospettati: ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi

ritenuta dunque l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano (art. 80, comma 1, ccii);

ritenuto altresì che sia stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 79, comma 1, ccii, come risulta dalla relazione sull'esito del voto depositata dal gestore della crisi;

osservato, che il risultato delle dichiarazioni, sia di adesione espressa sia di adesione tacita, è stato il seguente: – adesione del 99,957% di tutti i creditori ammessi al voto; – adesione del 100% dei creditori in 5 classi; – adesione del 99,432% dei creditori in 1 classe; – mancata adesione di creditori 1 su 25 rappresentativo dello 0,43% dei creditori ammessi al voto e del 2,568% dei creditori ammessi al voto nella classe di appartenenza;



ritenuto, quindi, che ricorrano tutti i presupposti per provvedere all'omologa della proposta di concordato presentata dall'azienda agricola Masini di Masini Gianluca, non essendo inoltre emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

rilevato che il commissario ha ritenuto assolutamente idonea la nuova garanzia del terzo assuntore (in sostituzione di quella fideiussoria originariamente prevista) che si sostanzia in un pegno rotativo mobiliare di n. 1.000 forme di Parmigiano Reggiano con clausola rotativa a scalare così come meglio dettagliata ed argomentata nell'allegato (Allegato 1) ;

p.q.m.

visti gli artt. 74 e ss. ccii, così provvede:

- I.** OMOLOGA la proposta di concordato minore presentata dall'Azienda Agricola Masini di Masini Gianluca con sede in Via Fornolo, 14 Comune di Ventasso C.F. P.Iva MSNGLC77C15C219K/02716200353;
- II.** CONFERMA LA NOMINA dell'OCC/commissario dott. Andrea Scerrino;
- III.** Dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
- IV.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del commissario/gestore della crisi, al debitore e a tutti i creditori;
- V.** Dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
- VI.** Dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- VII.** Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
- VIII.** Dispone che l'OCC riferisca al giudice sullo stato di esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini delle revoca dell'omologazione;
- IX.** dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi

Così deciso in Reggio Emilia il 20/02/2026.

il giudice
Simona Boiardi

